

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell'economia SECO Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione

Marzo 2019

# Legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

### Indice

Situa	Situazione iniziale e oggetto della consultazione3		
1	Panoramica relativa alla procedura di consultazione	3	
2	Risultati della procedura di consultazione	3	
2.1	Risultati concernenti la legge in generale	3	
2.1.1	CDEP/AUSL e Cantoni	4	
2.1.2	Partiti e associazioni mantello	4	
2.1.3	Altre cerchie interessate	. 5	
2.2	Risultati concernenti le varie disposizioni	5	
2.2.1	Articolo 1 Oggetto	. 5	
2.2.2	Articolo 2 Contributo della Confederazione	6	
2.2.3	Articolo 3 Esecuzione	7	
2.2.4	Articolo 4 Modifica di altri atti normativi	10	
2.2.5	Articolo 5 Referendum ed entrata in vigore	11	
3	Anhang / Annexe / Allegato	12	
3.1	Kantone / Cantons / Cantoni	12	
3.2	In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	13	
3.3	Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiet / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna		
3.4	Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières d l'économie qui oeuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia		
3.5	Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altre cerchie interessate	14	

#### Situazione iniziale e oggetto della consultazione

Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha posto in consultazione la legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti.

La normativa proposta soddisfa la richiesta dei Cantoni di una partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi di controllo legati al rispetto dell'obbligo di annuncio. Inoltre, si intende conferire al Consiglio federale la competenza di emanare all'occorrenza disposizioni esecutive sul tipo e sulla portata dei controlli nonché sulla collaborazione tra le autorità impiegate dai Cantoni per il controllo dell'obbligo e altre autorità.

In linea di principio l'esecuzione del diritto federale è di competenza dei Cantoni. La Confederazione lascia loro la massima libertà d'azione possibile in virtù della loro autonomia a livello organizzativo e nell'adempimento dei compiti (art. 46 Cost.). Il progetto rispetta l'autonomia cantonale, ma pone requisiti minimi a livello esecutivo. I Cantoni sono tenuti ad effettuare controlli adeguati e a presentare un rapporto alla SECO. Sono liberi di scegliere quali autorità impiegare per il controllo dell'obbligo di annuncio.

#### 1 Panoramica relativa alla procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate sono stati invitati a esprimere il loro parere sul progetto di legge e sul rapporto esplicativo (complessivamente 63 interpellati).

In totale sono pervenuti al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) **39 pareri** (tra cui una dichiarazione di rinuncia).

	Destinatari	N. interpellati	N. pareri
1	Cantoni	26 +1¹	26 (CdC nessun parere)
2	Partiti	13	3 (PLR, PSS, UDC)
3	Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1 (UCS ha comunicato la sua rinuncia a presentare un parere)
4	Associazioni mantello dell'economia	8	5 (SIC, USC, USS, USAM, USI)
5	Altre cerchie interessate	12	<b>4</b> (FER, GastroSuisse, UPSC, CDEP/AUSL)
	Total	63	39

#### 2 Risultati della procedura di consultazione

#### 2.1 Risultati concernenti la legge in generale

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. I pareri pervenuti possono essere consultati al seguente indirizzo:

601-26.2-00002 \ COO.2101.104.3.3385277

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

<u>www.admin.ch</u> > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse

#### 2.1.1 CDEP/AUSL e Cantoni

La Conferenza dei Direttori Cantonali dell'Economia Pubblica (CDEP) e l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) accolgono il progetto. Deplorano tuttavia la mancanza di una base legale per lo svolgimento dei controlli (competenze di controllo, ossia di accertamento, degli organi preposti) e l'assenza di disposizioni specifiche per lo scambio di dati. Secondo la CDEP e l'AUSL è fondamentale che nella legge vengano inserite disposizioni in tal senso. Occorre al contempo provvedere affinché venga preservata l'autonomia organizzativa cantonale e venga lasciato un margine di manovra nella definizione delle procedure di controllo. Nel quadro dell'assemblea plenaria del 24 gennaio 2019 la CDEP ha ritirato la sua proposta di stralciare l'articolo 3 capoverso 3 e di inserire nella legge due nuovi articoli sui controlli e sulle competenze in loco nonché sullo scambio di dati. La CDEP e la SECO hanno convenuto che le disposizioni sulle competenze di controllo e sulla protezione dei dati verranno regolamentate per quanto possibile a livello di ordinanza.

I Cantoni AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZH si allineano al parere della CDEP/AUSL (in alcune parti riprendendolo alla lettera, in altre modificandolo leggermente, rinviando allo stesso o per analogia). I singoli pareri divergenti dei Cantoni su alcuni articoli sono riportati nel capitolo seguente.

**Al** respinge il progetto e chiede di stralciare gli articoli 1, 2 e 3 capoversi 2 e 3. Gli unici elementi non contestati sono l'introduzione di un obbligo di controllo esplicito da parte dei Cantoni e la creazione di una base legale a livello federale per lo scambio di dati tra i servizi competenti intesa a garantire un'attuazione efficace dei controlli.

Secondo **NE** sarebbe importante tracciare un primo bilancio sull'obbligo di annuncio prima di adottare una base legale che ne disciplini il controllo.

**ZG** respinge la proposta di legge e la variante sostenendo che i costi supplementari contenuti generati in ogni Cantone dai controlli legati all'obbligo di annuncio dovrebbero essere finanziati unicamente dai Cantoni; si oppone inoltre a una copertura (parziale) da parte della Confederazione, in quanto implicherebbe una responsabilità centrale della Confederazione.

#### 2.1.2 Partiti e associazioni mantello

Il **PLR** approva in linea di massima il progetto. Sottolinea che l'autonomia dei Cantoni prevista dalla Costituzione in virtù dell'articolo 46 Cost. deve essere rispettata, che i controlli devono essere organizzati in maniera efficiente per evitare costi troppo elevati e un'inutile burocrazia.

II **PSS** e l'Unione sindacale svizzera (**USS**) accolgono con favore la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo dei Cantoni per garantire un'attuazione sistematica dell'obbligo di annuncio in tutta la Svizzera. L'Unione svizzera degli imprenditori (**SAV**) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (**USAM**) ritengono appropriata la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo dei Cantoni. Secondo i datori di lavoro il controllo deve essere corretto, adeguato ed efficiente. Il versamento di un contributo forfettario per ogni controllo effettuato crea un incentivo affinché i controlli vengano strutturati nel modo più efficiente possibile.

L'UDC respinge totalmente il progetto, perché sia l'obbligo di annuncio dei posti vacanti sia il finanziamento dei costi di controllo sono una conseguenza della mancata attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Inoltre, come spiegato nel rapporto esplicativo, né la Confederazione né i Cantoni possono prevedere con esattezza tali costi. Verrebbe così introdotta una voce di spesa fortemente vincolata che, secondo la SECO, potrebbe costare alla Confederazione tra i 450'000 franchi e gli oltre due milioni di franchi all'anno. In ogni modo, il monitoraggio dell'obbligo di annuncio così come proposto garantisce ai Cantoni un'auspicata autonomia nello svolgimento dei controlli. Ciò presuppone tuttavia che la Confederazione non ponga requisiti minimi riguardo alla modalità con cui viene attuato tale obbligo.

La Società svizzera degli impiegati di commercio (**SIC**) accoglie in linea di massima il progetto. In tale contesto è importante che la libera circolazione delle persone con i Paesi dell'UE/AELS non sia limitata e che gli accordi bilaterali possano essere rispettati.

L'Unione svizzera dei contadini (**USC**) approva nel complesso la regolamentazione. Sottolinea tuttavia che il numero di controlli deve essere ragionevole (meno del 3 per cento), che i controlli devono essere effettuati in base al rischio e a campione (proporzionalità) e che i datori di lavoro non devono ritrovarsi a dover sostenere oneri amministrativi supplementari. Approva l'elaborazione di rapporti da parte dei Cantoni e il futuro monitoraggio. I costi non presi in considerazione nel piano finanziario non devono incidere sui limiti di spesa per l'agricoltura.

#### 2.1.3 Altre cerchie interessate

La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER) ritiene che la presente proposta vada nella direzione giusta. Non si può infatti far sostenere interamente ai Cantoni i costi di controllo di un obbligo federale. I Cantoni dovrebbero inoltre disporre di un determinato margine di manovra per poter organizzare la propria politica di controllo nel modo più pertinente possibile, nel rispetto del quadro federale. Questo requisito sembra essere soddisfatto. La FER rammenta tra l'altro il principio di proporzionalità che occorre rispettare, in particolare per quanto riguarda il tipo e la portata dei controlli cui si fa riferimento, senza però aggiungere precisazioni al riguardo.

L'Unione Professionale Svizzera della Carne (**UPSC**) accoglie in linea di massimo il progetto ma ritiene che gli articoli 2, 3 e 4 vadano chiariti e precisati.

**GastroSuisse** approva gli articoli 1 e 2; propone inoltre di modificare l'articolo 3 capoverso 1 in modo che vi sia un controllo sul posto unicamente in caso di sospetto fondato e di stralciare il capoverso 3.

#### 2.2 Risultati concernenti le varie disposizioni

#### 2.2.1 Articolo 1 Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo relativo al rispetto dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21*a* capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr).

La **CDEP/AUSL** e la maggior parte dei **Cantoni** non hanno formulato commenti riguardo all'articolo 1.

**BL** propone di inserire nell'articolo 1 anche il finanziamento dei controlli e lo scambio di dati necessario, modificando il testo nel seguente modo (traduzione della citazione): «La presente legge stabilisce le prescrizioni applicabili al controllo relativo al rispetto dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), il finanziamento di tale controllo e il necessario scambio di dati.»

Al chiede di stralciare l'articolo.

GastroSuisse e l'UPSC accolgono con favore l'articolo 1.

#### 2.2.2 Articolo 2 Contributo della Confederazione

- <sup>1</sup> La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le relative condizioni di versamento. L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un'attività di controllo efficiente.

La maggior parte dei **Cantoni** è favorevole a una partecipazione finanziaria della Confederazione ma auspica una copertura totale dei costi. A loro parere la percentuale di posti a tempo pieno calcolata per lo svolgimento dei controlli è stata sottovalutata.

La **CDEP/AUSL** approva il principio in base a cui la Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato. Il calcolo dell'importo forfettario va tuttavia adeguato, soprattutto perché non prende in considerazione tutti i costi. La **CDEP/AUSL** chiede che la Confederazione copra, oltre ai costi salariali (inclusi i contributi sociali del datore di lavoro), metà delle spese per attrezzature e infrastruttura. Dalle prime esperienze fatte nei Cantoni emerge che i controlli via schermo non permettono di controllare il «mercato del lavoro nascosto» che, secondo uno studio AMOSA, rappresenta il 70 per cento dei posti. La stima di 5–6,5 posti a tempo pieno (500–650 per cento) menzionata nel rapporto sarebbe nettamente troppo bassa.

Al chiede di stralciare l'articolo.

**BL** auspica che l'articolo 2 capoverso 2 secondo periodo sia adeguato come segue (traduzione della citazione):

«L'importo forfettario è determinato in modo da coprire tutti i costi di un controllo svolto nel quadro di un'attività di controllo efficiente e basata sui rischi. A tal fine la Confederazione può prevedere importi forfettari.»

**OW** ritiene troppo ottimistiche le stime delle ripercussioni sull'effettivo del personale.

**GL** auspica che nell'articolo 2 siano definiti i requisiti minimi riguardanti l'attività di controllo (processo) e la quantità (quota di controlli).

**GL** vorrebbe che la tariffa oraria sia fissata a 150 franchi.

**JU** approva il progetto ma critica il meccanismo di finanziamento. Sarebbe più efficace avere un controllo basato sui rischi: anche se dovesse richiedere più tempo consentirebbe una maggiore efficacia.

LU, BL e OW preferirebbero un'assunzione totale dei costi da parte della Confederazione.

**VS** approva il contributo finanziario proposto nel progetto ma lamenta il fatto che gli importi forfettari siano bassi e non convengano alla topografia del Cantone considerati i lunghi spostamenti. Il Cantone rileva con rammarico che i 6,5 posti a tempo pieno costituiscano un numero massimo e non un minimo.

In merito al finanziamento, **TI** rileva che le stime inerenti ai costi di controllo sono per il momento indicative in quanto possono variare in funzione della congiuntura ma le ritiene tuttavia molto prudenziali, soprattutto riguardo al campione da controllare. Per il resto appoggia il progetto.

L'**USAM** ritiene adeguata la quota di copertura dei costi salariali del 50 per cento e precisa che le spese di infrastruttura si mantengono a un livello basso e dovrebbero essere praticamente irrilevanti.

#### GastroSuisse e l'UPSC approvano l'articolo 2.

L'UPSC sottolinea tuttavia che, fissando un importo forfettario, vi è il rischio latente che i controlli siano realizzati accordando più importanza agli aspetti temporali ed eventualmente quantitativi piuttosto che a quelli materiali e che i documenti non siano esaminati in maniera sufficientemente approfondita oppure che si rinunci ai controlli in loco per tener conto della necessità – prioritaria – dell'efficienza economica. In base alle esperienze derivanti dall'attività di controllo della sua commissione paritetica in relazione all'attuazione del CCL nel settore della carne, l'UPSC ritiene che il tempo stimato per un controllo normale (circa due ore) e l'entità del corrispondente importo forfettario (100 franchi per controllo) siano adeguati e conformi alla realtà.

L'**UPSC** sostiene che, per fissare l'importo forfettario, il Consiglio federale deve definire criteri rigorosi sulla base di stime fondate. Aggiunge inoltre che, considerati i costi salariali effettivi, il fatto di basarsi sulla metà dei costi salariali potrebbe creare uno squilibrio in certi Cantoni. A suo parere è necessario che la nozione di «attività di controllo efficiente» sia precisata. Il Consiglio federale può rispondere a questa necessità di precisazione in virtù delle competenze legislative che gli sono delegate.

#### 2.2.3 Articolo 3 Esecuzione

- <sup>1</sup> I Cantoni provvedono a controllare in modo adeguato l'obbligo di annunciare i posti vacanti.
- <sup>2</sup> Le autorità impiegate per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti:
- a. il tipo e la portata dei controlli;
- b. la collaborazione tra le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti e altre autorità.

#### Variante al capoverso 3:

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive sul tipo e sulla portata dei controlli. A livello federale vengono inoltre create le basi legali per lo svolgimento dei controlli (competenze di controllo degli organi preposti).

I capoversi 1 e 2 non vengono contestati dai **Cantoni**, tranne nel caso del Cantone **AI**, che chiede lo stralcio dei capoversi 2 e 3, e del Cantone **ZG**, che respinge il progetto di legge nel suo complesso.

La **CDEP/AUSL** e la maggior parte dei **Cantoni** respingono la variante del capoverso 3 e sono favorevoli alla disposizione potestativa proposta al capoverso 3.

Il capoverso 3 è al contempo ritenuto insufficiente dalla **CDEP/AUSL** e dalla maggior parte dei **Cantoni**, che auspicano l'introduzione di disposizioni vincolanti concernenti la collaborazione tra le autorità impiegate dai Cantoni e altre autorità e lo scambio di dati nonché la creazione di basi legali per lo svolgimento dei controlli (competenze di controllo degli organi preposti). A tal riguardo bisogna assicurarsi che ai Cantoni venga lasciato un determinato margine di manovra nella definizione delle procedure di controllo e che l'autonomia organizzativa cantonale sia preservata.

Nella maggior parte dei Cantoni i controlli verranno svolti dalle autorità preposte alla sorveglianza del mercato del lavoro. Per garantire un'esecuzione efficiente dei controlli si potrebbe ad esempio combinare il controllo del rispetto degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti con quello relativo alle misure collaterali o alla legge contro il lavoro nero (LLN). In tal caso deve poter essere possibile scambiare, per attuare le altre legislazioni, i documenti e le informazioni richieste dai Cantoni durante i controlli di un ambito giuridico. A tal fine è indispensabile che vi sia una base legale sulla collaborazione e lo scambio di dati.

Viene inoltre criticato il fatto che le attuali basi legali in materia di obbligo di annuncio non prevedano, per i Cantoni, competenze di controllo in relazione al rispetto degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti. L'assenza di tali competenze per la richiesta di documenti e lo svolgimento di controlli in loco consente ai Cantoni di procedere unicamente a controlli molto limitati in materia (controlli via schermo). Con una corrispondente base legale, gli organi di controllo avrebbero ad esempio la possibilità di verificare, anche nei settori che usualmente non pubblicano posti vacanti su Internet, il rispetto dell'obbligo di annuncio esaminando i documenti in loco presso le aziende. Le esperienze realizzate nel campo delle misure collaterali e della LLN mostrano che è indispensabile creare una base legale che disciplini le competenze di controllo degli organi preposti.

La CDEP/AUSL e la maggior parte dei Cantoni chiedono pertanto di stralciare l'articolo 3 capoverso 3 e di inserire nella legge due nuovi articoli sui controlli e sulle competenze in loco nonché sullo scambio di dati:

#### Art. 4 (complementare) Controlli

- a. accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate:
- b. esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;
- c. consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'organizzazione dei controlli spetta ai Cantoni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti possono:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Su richiesta, le persone e aziende controllate sono tenute a fornire alle autorità di controllo i documenti e le informazioni necessari. Devono permettere alle autorità di controllo l'accesso al luogo di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate.

#### Art. 5 (complementare) Collaborazione e scambio di dati

<sup>1</sup> Le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti e le altre autorità preposte al mercato del lavoro collaborano tra di loro.

<sup>2</sup> Possono scambiarsi i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. In particolare, le autorità impiegate per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti hanno accesso al sistema d'informazione della Confederazione conformemente all'articolo 35 capoverso 3 della legge sul collocamento e all'articolo 9 capoverso 1 della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

I seguenti **Cantoni** si allineano al parere della **CDEP/AUSL** e condividono i nuovi articoli di legge proposti. Formulano tuttavia le seguenti osservazioni e precisazioni.

**AR** auspica che anche alle autorità competenti in materia di migrazione si applichi l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo complementare 5 capoverso 1.

**BE** si oppone al fatto che il Consiglio federale fissi il numero di controlli per Cantone; ritiene inoltre indispensabile una base legale per i controlli in loco. Propone di introdurre una regolamentazione fondata sulla competenza di controllo prevista nella legge federale contro il lavoro nero.

**GE** approva il progetto di legge ma critica il fatto che l'articolo 3 capoverso 3 lettera b della legge limiti la competenza dei Cantoni. Il Cantone e **VS** non sono favorevoli alla variante (vogliono mantenere la disposizione potestativa).

**GL** auspica che la nozione di «adeguato» utilizzata all'articolo 3 capoverso 1 sia definita e che la presentazione di un rapporto alla SECO avvenga con il minor onere possibile.

**NE** auspica che la Confederazione definisca il numero e il tipo di controlli da svolgere.

Considerato il fatto che la commissione tripartita del mercato del lavoro è coinvolta nell'attività di controllo del Cantone **OW**, il governo cantonale ritiene indispensabile che la Confederazione crei le basi legali non solo per lo scambio di dati ma anche per le competenze in materia di controllo.

**SH** auspica che si definisca quali siano i dati e i documenti rilevanti che devono essere trasmessi alle autorità di esecuzione delle pene nel quadro della notifica di una violazione all'articolo 21*a* capoverso 4 LStrl.

**TG** chiede che il Consiglio federale tenga conto, nella determinazione della portata dei controlli, del fatto che il numero dei posti soggetti all'obbligo di annuncio può aumentare o diminuire rapidamente in funzione della situazione economica. Le prescrizioni di controllo devono pertanto essere concepite in modo che la variazione del numero di disoccupati non comporti fluttuazioni troppo elevate nell'arco di un anno. Le disposizioni di ordinanza sul tipo e la portata dei controlli non devono limitare la libertà organizzativa dei Cantoni.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Se constatano una violazione dell'articolo 21a cpv. 3 e 4 LStrl, le autorità di controllo informano le autorità preposte all'esecuzione delle pene e trasmettono loro tutti i documenti necessari affinché possano esaminare le sanzioni previste all'articolo 117a LStrl.

GastroSuisse auspica che il capoverso 3 sia stralciato e che si rinunci alla norma di delega. Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale limiterebbero l'autonomia esecutiva dei Cantoni e comporterebbero oneri eccessivi, in particolare per i Cantoni con un numero di abitanti poco elevato, risorse limitate e in proporzione meno posti vacanti da annunciare. A tal riguardo anche il Consiglio federale ritiene che, considerata l'autonomia organizzativa cantonale, alcuni aspetti dell'attività di controllo come la protezione dei dati non possano essere disciplinati interamente a livello federale (cfr. rapporto esplicativo). Inoltre, l'esistenza di direttive dettagliate in materia di controllo rischierebbe di aumentare considerevolmente gli oneri a carico delle imprese.

**GastroSuisse** propone di sostituire il capoverso 3 con il seguente testo (traduzione della citazione):

«I Cantoni provvedono affinché l'obbligo di annunciare i posti vacanti sia controllato in modo adeguato, efficiente e basato sui rischi. Viene svolto un controllo sul posto delle aziende unicamente in caso di sospetti fondati di violazione dell'obbligo di annuncio.»

L'**UPSC** chiede che il carattere adeguato del controllo sia definito a grandi linee dal Consiglio federale così da garantire che l'attività di controllo venga attuata in modo uguale o quanto più uguale possibile conformemente ai principi di equivalenza e parità di trattamento. Ciò permetterebbe di garantire la certezza giuridica e limiterebbe gli oneri.

L'**UPSC** approva il capoverso 2. Per quanto riguarda il capoverso 3 sostiene che, nella definizione dei controlli eccessivi (parola chiave efficienza economica) bisognerebbe prendere in considerazione criteri concernenti la frequenza dei controlli (frequenza dei controlli in una determinata azienda, regione o in un determinato ramo) o criteri concernenti i rischi (le aziende in cui non sono state constatate infrazioni alla legge saranno controllate meno spesso rispetto a quelle in cui è stata rilevata una violazione).

#### 2.2.4 Articolo 4 Modifica di altri atti normativi

## 1. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. b

<sup>1</sup>La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: b. le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21*a* della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri;

#### 2. Legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento

Art. 35 cpv. 3 lett. k

<sup>3</sup> I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

k. le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr);

La **CDEP/AUSL** e la maggior parte dei Cantoni non hanno formulato osservazioni riguardo all'articolo 4.

**BL** considera lacunoso l'articolo 4 in quanto permette di assicurare solo una parte dello scambio di dati. Auspica una disposizione legale esplicita che garantisca il trattamento e l'elaborazione dei dati e il necessario flusso di dati da parte di tutti gli organi coinvolti.

GastroSuisse approva l'articolo 4.

L'**UPSC** ritiene necessario apportare la seguente aggiunta nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (art. 9 cpv. 1 lett. b) e nella legge sul collocamento (art. 35 cpv. 3 lett. k) (traduzione della citazione):

«le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, limitatamente ai dati di cui necessitano per svolgere i controlli relativi all'obbligo di annunciare i posti vacanti.»

L'introduzione di questa aggiunta a livello federale e non - come indicato nel rapporto esplicativo al capitolo 5.6 «Protezione dei dati» - a livello cantonale nelle leggi d'applicazione, permetterebbe di eliminare le riserve di principio relative alla protezione dei dati. Il fatto di emanare in un secondo tempo altre disposizioni d'applicazione a livello cantonale in base allo svolgimento concreto dei controlli è considerato opportuno dall'UPSC, ma non rende in alcun modo obsoleta la regolamentazione a livello federale.

#### 2.2.5 Articolo 5 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Non sono stati espressi pareri su questo articolo.

### 3 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

#### 3.1 Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
Al	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

# 3.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali
PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS
UDC	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

# 3.3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

UCS	Schweizerischer Städteverband (SSV)
	Union des villes suisses (UVS)
	Unione delle città svizzere (UCS)

# 3.4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

SIC	Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio
USAM	Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
USC	Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)
USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
USS	Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

## 3.5 Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altre cerchie interessate

CDEP/AUSL	Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschafsdirektoren (Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz VDK) Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l'Économie Publique (CDEP) Conferenza dei Direttori Cantonali dell'Economia Pubblica (CDEP)
	assieme a
	Verband Schweizerischer Arbeitmarktbehörden (VSAA) Association des offices suisses du travail (AOST) Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
FER	Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève)
GastroSuisse	Für Hotellerie und Restauration
	Pour l'Hôtellerie et la Restauration
	Per l'Albergheria e la Ristorazione
	For hotels and restaurants
SFF	Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV) Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC)